REGIONE EMILIA ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA N.000242 BOLOGNA 01/10/2004

OGGETTO: INFLUENZA AVIARIA MISURE DI CONTENIMENTO DELLA INFLUENZA AVIARIA DA STIPITI A BASSA PATOGENICITA' SUL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Prot. n. (VET/04/33228)

Prot. n. (VET/04/33228)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- con ordinanza n. 87 del 16 aprile 2004 sono state adottate misure di contenimento dell'influenza aviaria da stipiti a bassa patogenicità sul territorio regionale;
- la situazione epidemiologica nazionale si può considerare più favorevole in quanto da diversi mesi in Italia non si sono più verificati nuovi focolai di influenza aviaria;

Considerata la necessità di integrare le misure attualmente in vigore in regione nei confronti dell'influenza aviaria, ed in particolare per quanto riguarda gli allevamenti amatoriali di pollame ornamentale e uccelli da canto e da voliera che partecipano a fiere, mercati e concentramenti;

Visti:

- il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n.1265/34;
- l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n.833 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/54 n.320 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 218 del 2 giugno 1988 – Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- il D.M. n.298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge n.218 del 2 giugno 1988;

- il D.P.R. 15 novembre 1996, n.656 – Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali – Dott. Franco Rossi – ai sensi dell'art. 37, 4° comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore alla Sanità

ORDINA

Punto 1 – Misure sanitarie per il territorio regionale

Il comma 11 del punto 1 dell'ordinanza n. 87 del 16 aprile 2004 è sostituito dal seguente comma:

11. I titolari di tutti gli allevamenti avicoli, rurali, amatoriali ed industriali, devono segnalare ai Servizi Veterinari competenti qualsiasi caso di malattia del pollame che possa ricondursi ad influenza aviaria, nonché qualsiasi caso di mortalità superiore alla norma non riferibile a cause accertate.

Il punto 1 dell'ordinanza n. 87 del 16 aprile 2004 è integrato dai seguenti commi:

16. Gli allevamenti amatoriali devono essere registrati presso la AUSL territoriale, che li identifica con codice aziendale. Gli animali sono identificati individualmente mediante anello inamovibile che riporta il numero attribuito al singolo soggetto e l'anno di nascita. In allevamento deve essere detenuto apposito registro di carico e scarico, in cui sono registrate le introduzioni di animali e le uscite, differenziando tra vendite/cessioni e morti. Gli animali morti devono essere sottoposti, anche a campione, ad esame necroscopico effettuato dalla locale sezione dell'IZS. I referti delle necroscopie e degli eventuali esami diagnostici devono essere conservati insieme al registro di allevamento, a disposizione per eventuali controlli da parte della AUSL locale.

17. Nel caso l'allevatore di cui al comma precedente intenda partecipare a mostre, fiere e mercati riservati ad allevatori hobbisti, amatoriali e rurali, gli animali devono essere accompagnati da regolare modello 4, compilato dall'allevatore e dal referto di un controllo sierologico o virologico effettuato da non più di 120 giorni su un campione di 10 animali scelto tra tutti i volatili, anche di specie diverse, presenti in allevamento. Il prelievo per il controllo sierologico o virologico effettuato presso l'IZS locale, può essere eseguito da veterinario libero professionista o della AUSL. Nel caso di vendita di animali, sia in occasione di manifestazioni fieristiche, esposizioni o mercati che a domicilio, sul registro di allevamento deve essere indicato il nome e l'indirizzo dell'acquirente, al fine di garantire la rintracciabilità puntuale delle uscite in caso di problemi sanitari.

18. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si intendono applicabili anche nel caso di mercati organizzati per gli allevatori hobbisti, rurali e amatoriali in cui sia prevista la contemporanea partecipazione di rivenditori professionali: l'Ente organizzatore deve in tal caso garantire la separazione degli ambienti destinati agli allevatori hobbisti, rurali e amatoriali dai rivenditori professionali.

19. Per consentire la partecipazione dei volatili a fiere, esposizioni e mercati gli allevatori hobbisti e amatoriali possono, in alternativa, seguire le disposizioni previste al precedente comma 16 o le misure disposte dal comma n. 15 dell'ordinanza n. 87 del 16 aprile 2004.

Punto 2 - Sanzioni

Ai trasgressori delle norme previste dalla presente Ordinanza sono applicate le sanzioni disposte dall'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 196/99.

Punto 3 - Competenze

I Sigg. Sindaci dei Comuni della Regione Emilia Romagna, i Direttori delle Aziende UU.SS.LL., i Responsabili dei Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL., il personale di vigilanza previsto dall'art. 13 della Legge 4 maggio 1982, n. 19, nonché gli agenti della forza pubblica, sono incaricati, ciascuno per

la parte di competenza, dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore e sarà pubblicata nel bollettino della Regione Emilia Romagna.

Vasco Errani